



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

SETTORE : **SINDACO**

Responsabile: **Mele Annalisa**

ORDINANZA N. **15**

in data **09/06/2026**

OGGETTO:

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2026 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 5/48 DEL 29.01.2025 NEL TERRITORIO COMUNALE DI BONARCADO

IL SINDACO

PREMESSO CHE diverse aree private site nel centro urbano, nella immediata periferia sono interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché da vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dai confini della proprietà, lungo i tracciati della viabilità pubblica;

CONSIDERATO CHE da tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc.) ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

RICHIAMATE le “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”, allegate alla Delibera

G.R. Sardegna n. 17/53 del 04/05/2023, e i relativi aggiornamenti del 2025, approvati con Deliberazione G.R. n.5/48 del 29.01.2025 che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 con la quale la Regione Sardegna aveva approvato l'aggiornamento per l'anno 2025 del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l'aggiornamento per il 2025 delle prescrizioni regionali antincendio (all. 8 del PRAI), stabilendo inoltre che, visto l'andamento meteorologico stagionale, “**il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo, ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre 2025**”, potrà essere modificato, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, con determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile.

CONSIDERATO che alla data odierna non avendo ancora la Regione Sardegna emanato il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2026, si fanno proprie tutte le prescrizioni regionali antincendio emanate per dell'anno 2025;

RILEVATO CHE dal 1° giugno, è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre, salvo ulteriori disposizioni in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale (art. 7 - Periodo di elevato pericolo, all.8);

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;

RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;

ATTESA la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari onde prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi”;

VISTO la L.R. 27 Aprile 2016 n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”

VISTA la Legge del 24/11/1981 n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 50 della Legge 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali

VISTO l’art. 7/bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano nonché confinanti con lo stesso, di ripulire entro il 01/06/2026 da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, inclusi quelli vetrosi, provvedendo alla completa rimozione dei relativi residui, per evitare il pericolo d’incendio e che siano ricettacolo di immondizie, costituendo, altresì, pericolo per l’igiene pubblica, salvo quanto ulteriormente previsto dalle prescrizioni regionali antincendio approvate con delibera G.R. n. 5/48 del 29/01/2025 alle quali si rimanda.

Entro il 1 giugno 2026:

1. Ai proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini;
2. Ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli altresì di creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3. Ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
4. Ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, di realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
6. Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, alle Amministrazioni ferroviarie e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, di provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l’intera pertinenza;
7. Ai rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato;
8. A chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, di provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in “andane” lungo le curve di livello in modo da

non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi;

9. Ai proprietari e i gestori di elettrodotti di eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.
10. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei terreni di cui sopra, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e avviato a recupero o smaltito secondo normativa.
11. Tali su elencate condizioni di pulizia dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo” di cui all’articolo 7 c. 1 delle “Prescrizioni Regionali antincendio 2023-2025”, allegate alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, aggiornate per il 2025 con Deliberazione G.R. n.5/48 del 29.01.2025.

Sono fatti salvi tutti gli altri obblighi e disposizioni contenuti nelle suddette Prescrizioni Regionali Antincendio.

L’abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, è consentita esclusivamente nel periodo **dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre**, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione, che ne faranno richiesta motivata, da far pervenire almeno 15 giorni prima della loro esecuzione, all’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”.

In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall’art. 7, comma 3, le autorizzazioni di cui al presente titolo sono sospese.

Le autorizzazioni delle manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” sono rilasciate, previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo, pena il non accoglimento della stessa, all’Ispettorato forestale competente per territorio utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

SANZIONI

L’inosservanza delle altre prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, nonché dell’obbligo entro giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del verbale di accertata violazione di provvedere alla pulizia delle erbacce e sterpaglie, significando che in difetto, senza pregiudizio dell’azione penale e senza ulteriore preavviso, si provvederà all’esecuzione dei lavori d’Ufficio, da parte del Comune a spese dell’interessato.

La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio 2023/2025, aggiornate per il 2025 con Deliberazione G.R. N.5/48 del 29.01.2025 è punita a norma dell’articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) ferme le sanzioni accessorie di cui all’articolo 24, comma 3, lett. a), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell’Allegato D” alle Prescrizioni (Prontuario delle sanzioni amministrative).

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul Sito dell'Ente.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Cagliari, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e precisamente:

- al Corpo di Polizia Locale.
- alla Compagnia dei Carabinieri di Bonarcado;
- alla Questura di Oristano;
- al Comando Raggruppamento Forestale e di Vigilanza Ambientale di Seneghe;
- al Comando Vigili del Fuoco di Oristano;
- alla Compagnia Barracellare di Bonarcado;
- alla Provincia di Oristano;
- Agenzia Forestas;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Dott.ssa Annalisa Mele